

COMUNE DI NOVARA

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 210 del 12 Novembre 1998

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell' art. 50 della L. N. 449 del 27.12.97, l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.lgs, 19.6.1997 n. 218 e s.m.i. nonché secondo le disposizioni seguenti.

Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi d'imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 2

Ambito d'applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi.

L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto d'accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi; non potendosi ammettere adesione parziale all'atto

medesimo.

In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento
- b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento
- c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento
- d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Qualora, a seguito di richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, ecc., venga instaurato il contraddittorio con il contribuente, la pendenza tributaria può parimenti essere definita mediante accertamento con adesione, pur in assenza di formale invito, sempre che sussistano i presupposti indicati all'art. 2 del presente Regolamento

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'istanza può esser presentata all'Ufficio mediante consegna diretta o mezzo posta.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. **Per esigenze istruttorie il termine di 90 giorni può essere ulteriormente prorogato da parte dell'Ufficio**

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti
- b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione
- c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o, in caso di pagamento rateale, **della prima rata unitamente alla eventuale prestazione della garanzia di cui all'ultimo comma del presente articolo.**

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con **eventuale** copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i **due** milioni di lire - 1.032,91 Euro, sulla base del piano di rateazione predisposto dall'Ufficio comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati sull'importo delle rate successive alla prima. Il pagamento dell'intera somma dovuta deve comunque avvenire nel termine massimo di due anni dalla sottoscrizione dell'atto.

Per il versamento delle rate successive alla prima **l'Ufficio può richiedere la prestazione di garanzia**, per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno, mediante:

- a) Titoli di Stato o garantiti dallo Stato
- b) Fideiussione bancaria
- c) Polizza assicurativa fideiussoria

Art. 9

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10

Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di

accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Decorrenza e validità

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999.
- 2) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al D. Lgs. 19.6.1997, n. 218.